

Cass. civ., Sez. III, Sent., 06/02/2025, n. 2957

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere Est.

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. TASSONE Stefania - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5083/2023 R.G. proposto da:

A.A. e B.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.D. ROMAGNOSI N. 1/B, presso lo studio dell'avvocato CALAPRICE DONATELLO (omissis) rappresentati e difesi dall'avvocato CASULLI SERENA ANTONELLA (omissis); - ricorrenti -

contro

HDI ITALIA Spa, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MINNA FRANCESCO (omissis); - controricorrente -

nonché contro

C.C. e D.D.; - intimati -

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI TARANTO n. 313/2022 depositata il 16/9/2022;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/11/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;

udite le conclusioni del Procuratore Generale per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. A.A. e B.B. hanno presentato ricorso avverso sentenza 313/2022 della Corte d'Appello di Lecce, sezione di Taranto.

Hanno esposto che, con atto di citazione del 12 giugno 2017, avevano convenuto D.D., C.C. e Amissima Assicurazioni Spa - ora HDI Italia Spa - davanti al Tribunale di Taranto per accertare che un sinistro stradale derivasse da colpa esclusiva del conducente di una Panda, C.C., e per ottenere quindi la condanna di C.C., del proprietario del veicolo D.D. e della suddetta compagnia a risarcire loro i danni, iure hereditatis e iure proprio. Il sinistro era consistito, il 28 dicembre 2015, nell'investimento sulle strisce di E.E., morto poi il (omissis).

Il Tribunale, con sentenza n. 3142/2019, dichiarava l'esclusiva responsabilità di C.C. nella causazione del sinistro e condannava pertanto i tre convenuti a risarcire gli attori, per una somma assai inferiore a quella richiesta.

2. La A.A. e il B.B. proponevano appello in ordine al quantum risarcitorio; la compagnia resisteva. La corte territoriale, appunto con la sentenza 313/2022, rigettava il gravame, compensando le spese. Di qui il ricorso, composto di tre motivi. Si è difesa HDI Italia con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Hanno depositato memoria anche i ricorrenti e la controricorrente.

La causa è stata trattata alla pubblica udienza del 20 novembre 2024, nella quale il Procuratore Generale ha insistito per le stesse conclusioni; nessuno è comparso per i ricorrenti e per la controricorrente.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell'articolo 1226 c.c. per erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

La Corte d'Appello, in ordine al relativo motivo del gravame proposto dagli attuali ricorrenti, ha affermato: "... il giudice di primo grado ha seguito la prassi equitativa in uso nel 2019 presso gli uffici giudiziari di questo distretto di applicare la media dei precedenti giudiziari del Tribunale di Milano riassunta nella relativa tabella. E tale scelta non è oggetto di impugnazione".

Si oppone che gli appellanti, ora appunto ricorrenti, avrebbero invece denunciato violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in riferimento all'articolo 1226 c.c. per omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle prove che avrebbero portato a una quantificazione del danno diversa, avendo il Tribunale adottato le tabelle milanesi "sulla base di un automatismo non consentito dal dovere di motivazione e di un'operazione matematica svincolata da qualsiasi personalizzazione".

La motivazione sulla quantificazione del danno resa poi dal giudice d'appello sarebbe apparente: la corte territoriale stessa, per giustificare la compensazione delle spese, rileva

"l'oggettiva opinabilità" sia della liquidazione del Tribunale sia dei "valori elaborati nelle tabelle milanesi "vigenti" al momento della sentenza" di primo grado.

La corte, poi, pur rilevando tale opinabilità dell'applicazione delle tabelle milanesi, ad avviso dei ricorrenti ne ha "giustificato e confermato" la quantificazione laddove afferma che "il fatto stesso che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale implica che abbia riconosciuto tale peggioramento e mutamento dello stile di vita della A.A.".

Obiettano i ricorrenti che la corte territoriale "erra ... nel collegare l'an del risarcimento al peggioramento o mutamento dello stile di vita", implicando l'an solo "sussistenza e consistenza del rapporto parentale", mentre "il quantum riguarda il peggioramento dello stile di vita determinato dalla perdita del rapporto parentale". Pertanto l'"automatismo" adottato dal giudice d'appello sarebbe "abnorme" e "volto soltanto a giustificare la iniqua liquidazione" effettuata dal Tribunale, la quale risulterebbe "ingiusta" anche secondo il sistema a punti, inserito dapprima nelle tabelle romane e poi anche in quelle milanesi.

4. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per l'applicazione delle tabelle di Milano quanto al danno da perdita del rapporto parentale, in riferimento all'articolo 360 , primo comma, n.3 c.p.c.

Il "Giudice" avrebbe liquidato secondo le tabelle milanesi, "nonostante la loro opinabilità ed incertezza costituita dall'ampiezza della forbice", la cui legittimità sarebbe stata negata da "numeroso sentenze della Cassazione": la sentenza qui impugnata è del 20 luglio 2022, id est pronunciata dopo lo sviluppo dell'indirizzo giurisprudenziale del 2021 che "ha sancito la contrarietà alla legge" delle tabelle di Milano in ordine a questo tipo di danno. E nella sentenza impugnata appunto si afferma: "... premesso ... che il motivo principale di appello è quello relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che la mancanza di parametri certi di liquidazione con il conseguente ricorso al criterio equitativo e l'ampia forbice tra il minimo e il massimo previsti dalle tabelle di Milano applicate al caso in esame rendevano assai incerta la liquidazione ... come dimostrato dagli arresti più recenti... (Cass. Civ. Sez. III 10. 11. 2021 n. 33005 ; Cass. Civ. Sez. III 21. 04. 2021 n. 10579 ) che hanno ritenuto più congruo il ricorso al criterio "a punto" e indotto il Tribunale di Milano ad adottare nel maggio 2022 anche per il danno suddetto il sistema a punti, l'appello è da ritenersi indotto da tale situazione di incertezza e dall'oggettiva opinabilità della liquidazione operata dal Tribunale, così come opinabili erano i valori elaborati nelle tabelle milanesi "vigenti" al momento della pronuncia della sentenza qui appellata", pervenendo in tal modo a compensare le spese di lite. Dunque il giudice d'appello nella sua sentenza offrirebbe, ad avviso dei ricorrenti, una motivazione incongrua, non spiegando le "ragioni della preferenza" per la quantificazione del Tribunale, "nonostante, avendo avuto riguardo alle circostanze concrete, ... la liquidazione del danno risultasse manifestamente sproporzionata ed iniqua" applicando le tabelle milanesi nella loro versione precedente all'adeguamento al più congruo sistema di liquidazione a punti. Si indica come sarebbe invece risultato, liquidandolo a punti, il risarcimento per la A.A. (Euro 284.394,30) e per il B.B. (Euro 274.587,60), rimarcandone la notevole superiorità rispetto a

quello riconosciuto dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello, ammontante in Euro 192.667,37 per la A.A. e in Euro 185.000 per il B.B.

Si invocano in seguito risultanze testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, nonché l'utilizzabilità per questo tipo di danno della prova presuntiva, per poi ribadire, nuovamente, che questa Suprema Corte "ha sancito che le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale non sono conformi alla legge" (ne sono citate le pronunce 7770, 10579, 11719 e 33005 del 2021).

5. Il terzo motivo, infine, denuncia, ex articolo 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 10 e 14 c.p.c. nonché 4 e 5 D.M. 55/2014 , per errata liquidazione delle spese legali.

La Corte d'Appello non avrebbe correttamente quantificato, per liquidare le spese di lite, il valore della causa, derivante dalla somma delle domande: i ricorrenti ne offrono, quindi, un calcolo diverso.

6. I primi due motivi meritano un vaglio congiunto.

6.1 È ben noto che il sistema tabellare, in relazione al danno da perdita parentale, è stato di recente oggetto di una impostazione modificativa, "spostandolo" dalle tabelle romane nella quantificazione a punti, mentre per un certo periodo le tabelle milanesi, ancora riconosciute come frutto concreto di equità da questa Suprema Corte, hanno continuato ad avvalersi del sistema della cosiddetta forbice tra un minimo e un massimo. Tuttavia, quando il giudice d'appello nella presente causa ha esaminato il gravame relativo proprio alla quantificazione del risarcimento di tale danno, la giurisprudenza di legittimità aveva già chiuso questo spazio di contraddizione, attribuendo la funzionalità migliore al sistema a punti.

Oltre alla giurisprudenza richiamata dallo stesso giudice d'appello (Cass. Sez. 3, 21 aprile 2021 n. 10579 - "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (caso, questo, in cui è stata cassata una pronuncia che aveva applicato il sistema a forbice delle tabelle milanesi) -), si deve rammentare che, sempre prima della sentenza qui in esame, tale linea era stata confermata, tra gli arresti massimati, pure da Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021 n. 26300 (cfr. peraltro la posteriore Cass. Sez. 3, ord. 22 marzo 2023 n. 8265 , per cui nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale i criteri delle tabelle milanesi anteriori al 2022 devono intendersi nel senso che non indicano una forbice tra il minimo e il massimo, bensì tra "un valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno, e una

personalizzazione massima, applicabile soltanto per circostanze peculiari specificamente allegate).

Linea, questa, che viene tuttora seguita, senza reali oscillazioni ma comunque emergendovi pure gli ineludibili approfondimenti suscitati dal caso specifico (tra gli arresti massimati si vedano ancora, in particolare, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023 n. 5948 - "Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto" - e Cass. Sez. 3, ord. 27 dicembre 2023 n. 35998 - per cui la morte anteriore rispetto a quando sarebbe avvenuta per causa non imputabile al responsabile non integra danno risarcibile per chi la subisce ma può costituire danno da perdita del rapporto parentale, risarcibile ai congiunti iure proprio, e rispetto al quale la presumibile durata della residua sopravvivenza del de cuius costituisce parametro per la liquidazione equitativa, così confermando la sentenza di merito che aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale ai congiunti avvalendosi delle tabelle milanesi ma decurtandole del 30% per la minore durata dell'aspettativa della vita del de cuius rispetto a un coetaneo -.

Frattanto, va rilevato per completezza, si è adeguato a questo input il sistema ambrosiano, come espressamente rimarca Cass. Sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 37009, per cui le tabelle milanesi del giugno 2022 "costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile' (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione 'a forbice') che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa 'pura', purché sorretta da adeguata motivazione".

6.2 È dunque evidente la fondatezza della censura veicolata dai ricorrenti: il giudice d'appello, qualora semmai avesse ritenuto nel caso specifico di doversi discostare da quella che ben conosceva essere la modalità di quantificazione già indicata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per confermare la quantificazione del Tribunale assunta con diverso criterio, avrebbe dovuto fornire un'approfondita e specifica motivazione per spiegare tanto l'eccezionalità nella quale ormai la quantificazione operata dal primo giudice era incorsa,

quanto l'adeguatezza peculiare di tale quantificazione che ne consentisse la permanenza in un contesto nomofilattico ormai chiaramente divergente.

La specificità, invero, può sempre verificarsi nelle fattispecie del danno non patrimoniale, la quantificazione del cui risarcimento venendo infatti affidata all'equità del giudice di merito. E l'equità, istituto giuridico diretto a integrare e dunque adeguare la struttura normativa in cui si inserisce (da ultimo, nel presente settore cfr. Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024 n. 20894 , Cass. Sez. L., ord. 16 maggio 2024 n. 13701 e Cass. Sez. 3, ord. 29 aprile 2022 n. 13515 ), da sistemi tabellari adottati da determinati tribunali - e, quindi, non normativi - non viene certo soppressa, ma soltanto agevolata nel suo esercizio, trattandosi di meri strumenti pratici (in tema, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, ord. 13 dicembre 2022 n. 36297 : "In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa 'pura' (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione"), in sostanza attenuando l'onere accertatorio e quindi motivazionale del giudicante tramite una valutazione predeterminata in base a dati ordinariamente sussistenti.

7. Ne consegue che la sentenza impugnata non si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità da essa stessa richiamata, e lo ha fatto senza evidenziare la sussistenza di peculiari ragioni che avrebbero semmai consentito di divergerne nella modalità di quantificazione risarcitoria del riconosciuto danno da perdita del rapporto parentale. La sentenza deve pertanto venire cassata per l'accoglimento dei primi due motivi, assorbito l'ultimo, rinviando la causa, perché sia compiuta la quantificazione del danno nella qui evidenziata modalità corretta, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa sezione e diversa composizione, cui si rimette anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'Appello di Lecce.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025.